



Delibera della Giunta Regionale n. 460 del 15/09/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 8 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

U.O.D. 92 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Oggetto dell'Atto:

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 - SERVIZI AGGIUNTIVI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI CUI AGLI ARTT 1 E 2 DEL DL 8 SETTEMBRE 2020 N. 111 - INDIRIZZI.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a. la L.R. n. 5 del 6 maggio 2013 (legge finanziaria regionale 2013) all'art 1, comma 89, ha individuato la Regione Bacino Unico Ottimale per lo svolgimento dei servizi di TPL ed Ente di governo del medesimo; ai sensi di detto articolo, l'affidamento dei servizi avviene mediante procedure di evidenza pubblica, per l'attuazione delle quali il Bacino unico può essere suddiviso in più lotti individuati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente competente, con il supporto di ACaMIR, nel rispetto dei criteri e dei principi ispiratori della riforma TPL;
- b. il comma 90 bis dell'articolo 1 della citata Legge regionale 5/2013 e ss.mm.ii. ha previsto che "Per assicurare la continuità del servizio pubblico, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia, la Città metropolitana, le Province, i Comuni capoluogo, in sintonia con i compiti di coordinamento dei Comitati di indirizzo e di monitoraggio di cui al comma 90, proseguono nella gestione dei contratti di servizio fino al subentro degli aggiudicatari delle procedure di evidenza pubblica di cui al comma 89.";
- c. con DGR n 793 del 19.12.2017 è stata, tra l'altro, attivata l'indizione di gara per l'affidamento in concessione, per la durata di anni 10, dei servizi minimi TPL su gomma del Bacino regionale, avvalendosi di ACaMIR quale stazione appaltante per la gestione della procedura, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 27 comma 12 quater del D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito con Legge 21 giugno 2017 n. 96; la medesima delibera 793/2017 ha altresì stabilito di continuare ad assicurare, con riferimento al lotto 5, il trasferimento delle risorse al Comune di Napoli per la gestione dei servizi TPL;
- d. con Determinazione del Commissario ACaMIR n. 249 del 22.12.2017 è stata indetta gara a procedura ristretta sopra soglia comunitaria, per l'affidamento in concessione "net cost" dei servizi minimi di Trasporto Pubblico Locale su gomma di interesse regionale articolati nei 4 lotti di gara come individuati con DGR n 793/2017;
- e. con Determinazione Direttoriale n. 24 del 24.01.2020 ACaMIR ha trasmesso lettera di invito agli operatori ammessi a partecipare alla procedura ristretta, fissando il termine di presentazione delle offerte al 27 maggio 2020, prorogato al 28 settembre 2020 su richiesta degli offerenti;

PREMESSO, altresì, che

- a. per effetto dell'epidemia da COVID-19, con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, successivamente prorogato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 fino al 15 ottobre 2020;
- b. con D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, sono state individuate "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- c. con diversi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ordinanze del Presidente della Giunta regionale sono stati adottati, ai sensi dell'art. 3 del citato D.L. n. 6/2020, provvedimenti eccezionali ed urgenti finalizzati a contenere la diffusione del contagio (Fase 1), che hanno comportato limitazioni alla circolazione di persone, chiusura di attività commerciali, sospensione di tutte le attività didattiche (cd. *Lockdown*);
- d. sul piano dei servizi di trasporto pubblico e con particolare riferimento al territorio campano, con ordinanza P.G.R.C. n. 14 del 12 marzo 2020 - la cui efficacia è stata prorogata, con ordinanze n. 24/2020 e 32/2020 sino al 3 maggio 2020 - è stata disposta la riduzione fino al 50% dei programmi ordinari di servizio di linea erogati dalle aziende TPL, sulla base delle esigenze dei pendolari ad esclusiva mobilità lavorativa e garantendo i servizi essenziali per ogni modalità di trasporto;
- e. al fine di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno prodotto sui gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale, e far fronte alla crisi di liquidità conseguente alla riduzione delle entrate derivanti da ricavi da traffico, sono stati adottati diversi provvedimenti speciali, a livello statale e regionale;
- f. a livello statale, l'art. 92, comma 4 bis del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito con Legge 24 aprile 2020, n. 27 ha previsto che non possono essere applicate dai committenti dei servizi TPL, anche

laddove negozialmente previste, decurtazioni di corrispettivo, sanzioni e/o penali in ragione delle minori corse effettuate e/o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020;

- g. l'art. 200 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77 ha previsto, al comma 1, la istituzione di un Fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio;
- h. l'art. 44 del DL n. 104 del 14 agosto 2020 ha incrementato il predetto Fondo di 400 milioni di euro per l'anno 2020, ripartiti secondo i medesimi criteri e modalità di cui al predetto articolo 200 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77;
- i. a livello regionale, con DGR n. 161 del 31 marzo 2020 sono stati dettati indirizzi alle amministrazioni titolari di contratti TPL di provvedere, se non già diversamente previsto nei contratti in essere, alla erogazione alle aziende esercenti servizi minimi TPL, a titolo di anticipazione, delle mensilità di marzo e aprile, in misura pari a quanto alle stesse corrisposto nei medesimi mesi dell'annualità 2019;
- j. con delibere di Giunta regionale n. 261 del 05.05.2020 e n. 414 del 03.08.2020 il predetto indirizzo è stato confermato, rispettivamente, per le mensilità di maggio e giugno 2020 e per le mensilità di luglio e agosto 2020;

PREMESSO, ancora, che

- a. con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020 e del 11 giugno 2020 sono state adottate disposizioni volte a disciplinare la cd. Fase 2, al fine di consentire la progressiva riapertura delle attività, ed adeguare le misure di emergenza;
- b. in ragione della progressiva ripresa, con i citati D.P.C.M. sono state tra l'altro introdotte "*Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19*", recanti raccomandazioni sui servizi di Trasporto pubblico locale, nonché misure di contenimento indirizzate alle aziende esercenti i servizi, allo scopo di limitare il rischio di una nuova diffusione del contagio;
- c. con particolare riferimento al territorio campano, la progressiva ripresa dei servizi TPL è stata disposta con diverse ordinanze del Presidente della Giunta Regionale;
- d. con ordinanza P.G.R.C. n. 40 del 30 aprile 2020 è stata disposta, con decorrenza dal 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020, la riattivazione di almeno il 60% dei programmi ordinari di servizio di linea erogati dalle aziende TPL, ivi compreso il trasporto marittimo;
- e. con ordinanza P.G.R.C. n. 41 del 1° maggio 2020 sono state, tra l'altro, approvate le Linee guida recanti "*Misure di sicurezza precauzionali regionali per il Trasporto Pubblico Locale e di linea*" che hanno recepito integralmente quanto previsto dai DPCM indicati in precedenza;
- f. con ordinanza n. 48 del 17 maggio 2020 confermata con ordinanza n. 54 del 2/6/2020 è stata disposta, la riattivazione dei servizi TPL di linea nella misura del 100% dei servizi programmati in ordinario;
- g. con ordinanza n. 61 del 8 luglio 2020, confermata dall'ordinanza n. 65 del 6 agosto 2020, prorogata sino al 7 settembre 2020 con ordinanza n. 66 del 8 agosto 2020, sono state adottate ulteriori disposizioni in materia di mobilità, volte a contenere i rischi di contagio da COVID-19 e confermate le limitazioni introdotte con ordinanza n. 41/2020, anche in ordine all'utilizzo dei posti a bordo;

CONSIDERATO che

- a. al fine di favorire la ripresa delle attività nei diversi settori dell'economia e dell'imminente avvio dell'anno scolastico, sono state adottate diverse disposizioni normative;
- b. l'art. 200 del DL 19 maggio n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020 n. 77 al comma 6bis ha previsto che fino al 30 giugno 2021, in deroga all'articolo 87, comma 2, del codice della strada, possono essere destinate ai servizi di linea per trasporto di persone anche le autovetture a uso di terzi di cui all'articolo 82, comma 5, lettera b), del medesimo codice;
- c. l'art. 1 del DL 16 luglio 2020 n. 76 recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*", al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, ha introdotto semplificazioni in materia di contratti pubblici;

- d. con DPCM 7 agosto 2020, sono state prorogate fino al 7 settembre 2020, le misure precauzionali minime per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 ed introdotte le Linee Guida per il trasporto scolastico dedicato;
- e. con DPCM 7 settembre 2020 sono state aggiornate le Linee Guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 introdotte con il DPCM 26 marzo 2020;
- f. le predette Linee Guida consentono tra l'altro, al ricorrere di determinate condizioni, un coefficiente di riempimento dei mezzi non superiore all'80% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi, con una maggiore riduzione dei posti in piedi rispetto a quelli seduti; auspicano altresì l'aumento delle corse dei mezzi di trasporto soprattutto durante le ore di punta, anche mediante gli strumenti previsti dalle normative DL sopra richiamate. Tali servizi aggiuntivi, ove dichiarati indispensabili dagli Enti di governo del trasporto pubblico locale, per assicurare il servizio con l'avvio dell'anno scolastico, sulla base di un piano che tenga conto del numero di utenti e degli orari di ingresso e di uscita dagli istituti scolastici, sono considerati essenziali anche ai fini del finanziamento a carico di un fondo straordinario ovvero del Fondo nazionale TPL;
- g. con ordinanza P.G.R.C. n. 71 del 9 settembre 2020 sono state confermate le disposizioni di cui alla ordinanza n. 66/2020 sino al 24 settembre 2020, e stabilito che l'esercizio delle attività di trasporto pubblico locale, di linea e non di linea, è conformato alle disposizioni e misure di cui all'allegato 15 (Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico) al DPCM 7 agosto 2020, come sostituito dal DPCM 7 settembre 2020;

TENUTO CONTO che

- a. in vista della imminente apertura delle scuole di ogni ordine e grado, con DL 8 settembre 2020 n. 111 sono state introdotte disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale ed in materia di trasporto scolastico, volte a far fronte alle esigenze di mobilità di utenti e studenti perseguendo, al contempo, l'obiettivo del trasporto in sicurezza, nel rispetto delle misure di contenimento da COVID-19 come individuate nelle Linee guida dianzi richiamate;
- b. l'art. 1 del citato D.L. ha previsto che *1. al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico, le risorse dell'articolo 44, comma 1, del DL 14 agosto 2020, n. 104 possono essere utilizzate anche per il finanziamento, nel limite di 300 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento derivanti dall'applicazione delle Linee Guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e le Linee Guida per il trasporto scolastico dedicato, ove i predetti servizi nel periodo ante COVID abbiano avuto un riempimento superiore all'80% della capacità. 2. Ciascuna Regione e Provincia autonoma e' autorizzata all'attivazione dei servizi aggiuntivi di cui al comma 1, nei limiti del 50 per cento delle risorse ad essa attribuibili applicando alla spesa autorizzata al comma 1 le medesime percentuali di ripartizione previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato in attuazione dell'articolo 200, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con il decreto di cui al medesimo articolo 44, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 si provvede alla definizione delle quote da assegnare a ciascuna Regione e Provincia autonoma per le finalità indicate al comma 1 e alla conseguente ripartizione delle risorse, anche attraverso compensazioni tra gli enti stessi.*
- c. con riferimento al trasporto scolastico dedicato, l'art. 2 del citato DL autorizza i Comuni ad impiegare le risorse di cui all'art 39 comma 1 del DL 14 agosto n. 104 per il finanziamento di servizi di trasporto scolastico aggiuntivi;

TENUTO CONTO, ancora, che

- a. con DGR n. 414 del 03.08.2020 recante "Servizi minimi TPL – Programmazione risorse e indirizzi operativi" è stata, tra l'altro, confermata, anche per l'anno scolastico 2020/2021, l'agevolazione speciale in tema di diritto allo studio prevista all'art. 12 della L.R. n. 38/2017, da riconoscere agli studenti in possesso dei requisiti indicati dalla DGR n. 451/2016; la medesima delibera ha altresì destinato le disponibilità residue rinvenienti sulla Missione 10 Programma 2 alla copertura finanziaria, tra le altre, delle azioni connesse all'incremento di mobilità studentesca;

- b. in sede di Comitato di indirizzo e monitoraggio TPL del 3 settembre 2020 è stato trattato il tema della programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale in vista della imminente riapertura delle scuole, concordando sulla necessità di adottare ogni azione utile a garantire la mobilità degli studenti campani in sicurezza, tenuto conto delle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico” di cui al DPCM del 7 settembre 2020; in detta sede è stata evidenziata agli Enti gestori di contratti TPL la necessità di individuare, tra i servizi oggetto dei contratti di competenza, quelli suscettibili di potenziamento, chiedendo alle aziende esercenti di proporre un piano delle linee di collegamento a maggiore frequentazione studentesca, tenendo conto degli orari di ingresso e di uscita dagli istituti scolastici e universitari;
- c. il tema *de quo* è stato affrontato anche con le Associazioni di categoria e con le principali aziende esercenti servizi minimi TPL sul territorio regionale in sede di incontro del 3 settembre 2020, convenendo sulla necessità di individuare, nell’ambito delle linee di collegamento a maggiore frequentazione studentesca e tenendo conto degli orari di ingresso e di uscita dagli istituti scolastici e universitari, i servizi da potenziare con corse aggiuntive;

ATTESO che con DGR n. 458 del 07.09.2020 è stato approvato il calendario scolastico 2020/2021, stabilendo, per tutti gli ordini e i gradi d’istruzione e per i percorsi formativi, che le lezioni abbiano inizio giovedì 24 settembre 2020 e terminino sabato 12 giugno 2021, per un totale previsto di n. 201 giorni di lezione, ovvero di n. 200 giorni di lezione qualora la festività del Santo Patrono ricada in periodo di attività didattica. Nelle scuole dell’infanzia le attività educative terminano mercoledì 30 giugno 2021;

RITENUTO

- a. di dover dettare indirizzi - attesa l’urgenza, tra l’altro, collegata alla riapertura dell’anno scolastico - in materia di trasporto pubblico locale in attuazione delle previsioni di cui all’art 1 del DL 111/2020, volti a far fronte alle esigenze di mobilità di utenti e studenti perseguendo al contempo, nell’attuale contesto emergenziale, l’obiettivo del trasporto in sicurezza, nel rispetto delle misure di contenimento da COVID-19 come individuate nelle Linee guida di cui al DPCM del 7 settembre 2020;
- b. di precisare, a tal fine, che le linee di collegamento da potenziare saranno quelle a maggiore frequentazione studentesca, tenendo conto degli orari di ingresso e di uscita dagli istituti scolastici e universitari;
- c. di dover dare mandato alla DG Mobilità di porre in essere ogni iniziativa finalizzata alla individuazione dei servizi aggiuntivi TPL di cui al punto che precede, nei limiti delle risorse di cui all’art. 1 comma 2 del DL n. 111/2020 e di quanto disposto con DGR n. 414/2020 in tema di incremento mobilità studentesca;
- d. di prevedere, conformemente alle indicazioni contenute nelle Linee Guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 allegate al DPCM del 7 settembre 2020, che ai fini dell’espletamento da parte delle aziende TPL, i servizi aggiuntivi potranno essere eserciti anche mediante gli strumenti previsti dal comma 6bis dell’art. 200 del DL 19 maggio n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020 n. 77 e dall’art. 1 del DL 16 luglio 2020 n. 76;
- e. di dare atto che, per il trasporto scolastico dedicato, l’art. 2 del DL n. 111/2020 autorizza i Comuni ad impiegare le risorse di cui all’art 39 comma 1 del DL 14 agosto n. 104;

VISTI tutti gli atti richiamati in premessa;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente richiamate

1. di dettare indirizzi - attesa l’urgenza, tra l’altro, collegata alla riapertura dell’anno scolastico - in materia di trasporto pubblico locale in attuazione delle previsioni di cui all’art 1 del DL 111/2020, volte a far fronte alle esigenze di mobilità di utenti e studenti perseguendo al contempo, nell’attuale contesto emergenziale, l’obiettivo del trasporto in sicurezza, nel rispetto delle misure di contenimento da COVID-19 come individuate nelle Linee guida di cui al DPCM del 7 settembre 2020;

2. di precisare, a tal fine, che le linee di collegamento da potenziare saranno quelle a maggiore frequentazione studentesca, tenendo conto degli orari di ingresso e di uscita dagli istituti scolastici e universitari;
3. di dare mandato alla DG Mobilità di porre in essere ogni iniziativa finalizzata alla individuazione dei servizi aggiuntivi TPL di cui al punto che precede, nei limiti delle risorse di cui all'art. 1 comma 2 del DL n. 111/2020 e di quanto disposto con DGR n. 414/2020 in tema di incremento mobilità studentesca;
4. di prevedere, conformemente alle indicazioni contenute nelle *Linee Guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19* allegate al DPCM del 7 settembre 2020 che ai fini dell'espletamento da parte delle aziende TPL, i servizi aggiuntivi potranno essere eserciti anche mediante gli strumenti previsti dal comma 6bis dell'art. 200 del DL 19 maggio n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020 n. 77 e dall'art. 1 del DL 16 luglio 2020 n. 76;
5. di dare atto che, per il trasporto scolastico dedicato, l'art. 2 del DL n. 111/2020 autorizza i Comuni ad impiegare le risorse di cui all'art 39 comma 1 del DL 14 agosto n. 104;
6. di trasmettere la presente delibera al Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, alla Direzione Generale per la Mobilità ed alla Direzione generale per le Risorse Finanziarie, alle Province, alla Città Metropolitana di Napoli e ai Comuni capoluogo della Campania, alla Agenzia Campana per la Mobilità, le Infrastrutture e le Reti, all'ANCI, al BURC per la pubblicazione.